

## **ORDINANZA**

**Prot. 10029**

**Numero Reg. 79**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO**

#### **PREMESSO:**

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti destinati alla raccolta avviene senza alcuna disciplina circa gli orari;
- che tale situazione, soprattutto nel periodo estivo, consentendo il conferimento dei rifiuti anche dopo lo svuotamento dei cassonetti, che avviene a partire dalle ore 06,00, è causa di produzione di cattivi odori, fastidiosi per la cittadinanza;
- che quanto sopra può essere causa anche di inconvenienti igienico sanitari;
- che occorre disciplinare l'orario del deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti;

#### **CONSIDERATO:**

- che è opportuno individuare due periodi stagionali con orari diversi per il conferimento dei rifiuti;
- che tali periodi possono essere così individuati:
  1. dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre
  2. dall'ultima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo
- che gli orari di conferimento possono essere stabiliti:
  - a. periodo 1 dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo
  - b. periodo 2 dalle ore 17,00 alle ore 06,00 del giorno successivo
- che per le modalità in atto della raccolta differenziata è opportuno che gli esercizi commerciali non depositino i cartoni, nei punti stabiliti per il ritiro, dal sabato e per tutta la domenica successiva;

#### **ORDINA**

che con decorrenza 17 agosto 2009:

1. i rifiuti solidi urbani devono essere conferiti negli apposti cassonetti nei seguenti orari:
  - dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo nel periodo compreso tra l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre;
  - dalle ore 17,00 alle ore 06,00 del giorno successivo nel periodo compreso tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo
2. per le attività commerciali il deposito dei cartoni, nei punti stabiliti per il conferimento, è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 06,00 del giorno successivo

### **SANZIONI**

1. ai trasgressori della presente ordinanza, salvo quanto disposto del Decreto Legislativo 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, sia applicata la seguente sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 – T.U.E.L.: da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00)
2. dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze qualora in contrasto con la presente ovvero devono intendersi integrate dal presente provvedimento amministrativo per la parte compatibile.
2. Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al competente TAR di Basilicata ovvero, in via alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al presidente della Repubblica.
3. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Tito per la massima diffusione e conoscenza al pubblico, e inviata alle categorie degli operatori commerciali e trasmessa, per applicazione della modalità di raccolta dei rifiuti alla Ditta Pellicano Verde servizi ecologici S.p.A.

Tito 07 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

Ing. Leonardo Calbi